



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 181 del 04/09/2025

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattro** del mese di **settembre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Assente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente
MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Assente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario, che con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza attesta la presenza del Vice Sindaco Guicciardini e degli Assessori Bartalini e Lingua.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 13.08.2025 con il quale sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, stabilendo che in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025;

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale');

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, per il quale l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

Richiamato l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii., e l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali" che stabiliscono l'inizio del periodo di c.d. campagna elettorale dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi dal 12 settembre 2025 e che da tale data possono essere utilizzati esclusivamente gli appositi spazi assegnati per effettuare propaganda ed è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;

Dato atto che per le attività di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno individuare i seguenti immobili comunali e spazi aperti al pubblico per garantire a partiti, gruppi politici rappresentati in parlamento la possibilità di tenere conferenze e dibattiti per la propaganda elettorale:

- Centro Civico "Le Granaglie";
- Sala Cancelleria;
- Area sita nel parcheggio di Baccanella;
- Area sita in Piazza Duomo (spazio compreso fra la banca MPS e l'ingresso del Palazzo Comunale);

- Area sita in Piazza della Cisterna (spazio compreso fra la banca MPS e la farmacia comunale);
 - Area sita nel Cassero della Rocca di Montestaffoli;
 - locale sito in località Badia a Elmi, sede del Consiglio di Frazione di Badia a Elmi;
 - locale sito in località Ulignano, sede del Consiglio di Frazione di Ulignano;
 - locale sito in località Castel San Gimignano, sede del Consiglio di Frazione di Castel San Gimignano;
 - locale sito in località Santa Lucia, sede del Consiglio di Quartiere di Santa Lucia;
 - locale sito in località Belvedere, sede del Consiglio di Quartiere di Belvedere;
 - locale sito in località Pancole, sede del Consiglio di Quartiere di Pancole;
- Ritenuto di dover provvedere a stabilire il numero, il luogo di posizionamento degli spazi, ai sensi dell'art. 2 della precitata legge n. 212/56 e successive modificazioni, nonché le relative delimitazioni;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 212/1956, complessivamente, il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, devono stabilirsi in numero di almeno 1 e non più di 3 per i centri abitati con più di 150 e non oltre 3000 abitanti e di almeno 3 e non più di 5 per i centri abitati con 3.001 e fino a 10.000 abitanti;

Considerato che questo Comune consta dei sotto elencati centri abitati con più di 150 abitanti, nei quali si stabilisce che il numero dei tabelloni sia quello indicato a fianco di ciascuno:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Ulignano– Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1
6	Loc. Canonica – Via del Pescaiolo	1

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le consultazioni elettorali in oggetto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, per l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda diretta, il numero degli spazi a fianco di ognuno indicati nella tabella sotto riportata:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Ulignano– Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1

6	Loc. Canonica – Via del Pescaiolo	1
---	-----------------------------------	---

2. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, così come stabilito all'art. 3 della Legge 212/1956.

3. di adottare con successivo provvedimento deliberativo, l'assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale in base alla comunicazione della Regione Toscana delle liste ammesse alla competizione elettorale e all'ordine di sorteggio delle stesse;

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, affinché provveda, per quanto di competenza, agli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato;

5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO